

ha inasprito le disposizioni in essere nell'ambito delle misure di embargo, in precedenza da tempo decretate dall'Unione europea nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia;

dal 30 giugno non è quindi più possibile effettuare pagamenti attraverso il sistema bancario direttamente a soggetti di detta Repubblica, in quanto tutte le società, imprese, istituzioni o entità situate, registrate o costituite nella Repubblica federale jugoslava si presume che siano « possedute o controllate dal Governo della Rfj »;

a partire dal 1° luglio 2000 è vietato provvedere a qualsiasi pagamento diretto o indiretto a società commerciali che abbiano sede o operino in Jugoslavia (articolo 3 reg. cit.), e tale divieto è rafforzato dalla norma di cui all'articolo 5 del Regolamento 1294/1999 la quale precisava che « È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività collegate che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, l'elusione delle disposizioni degli articoli 3 e 4 »;

l'unica possibilità di deroga, espressamente prevista dal regolamento comunitario, è la raccolta della documentazione in base alla quale l'azienda del *partner* jugoslavo provi di essere « in grado di non assoggettare al Governo della Rfj e al Governo della Repubblica di Serbia il reddito derivante da operazioni con persone fisiche o giuridiche nell'ambito della Comunità »;

la documentazione va inviata al Ministero del commercio estero a Roma, che mensilmente formulerà delle liste da sottoporre all'approvazione dell'Unione europea, così come faranno le amministrazioni degli altri paesi membri dell'Unione europea, ma i tempi di una tale procedura non riusciranno a mettere al riparo le aziende dai danni economici che si produrranno con l'allungamento dei tempi di lavorazione delle merci;

risulta del tutto evidente come tali provvedimenti, sancendo l'improvvisa im-

possibilità del normale pagamento della lavorazione, causino seri danni economici a tutte le aziende che abbiano in corso rapporti d'affari con la Repubblica federale di Jugoslavia, quali ad esempio la fabbricazione di scarpe o di loro parti in conto lavorazione —:

se il Ministro non ritenga opportuno intervenire affinché sia facilitata l'effettuazione dei pagamenti con le modalità previste dall'articolo 8, ultimo periodo, del regolamento (CE) 1294/1999, che prevedono « il pagamento mediante trasferimento della somma dovuta su un conto bancario esistente presso una banca comunitaria o di un paese terzo (e cioè non jugoslavo) di cui sia titolare il soggetto jugoslavo ». (5-08134)

* * *

COMUNICAZIONI

Interrogazione a risposta in Commissione:

CAVERI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il comma 9 dell'articolo 3 della legge 249 del 1997 sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevede, nel quadro del piano di ristrutturazione di Raitre, una precisa volontà del legislatore rispetto ad alcune sedi della Rai, laddove si dice che devono essere predisposte « apposite soluzioni per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa, rispettivamente, con le regioni e province, a tutela delle minoranze liturgiche e in una logica di cooperazione transfrontaliera »;

coerente con queste indicazioni di legge dovrebbe essere anche il riordino organizzativo della Rai che, tuttavia, nella recente scelta di inquadrare le direzioni di tutte le sedi e delle relative attività gestionali nella divisione 2, ha nuovamente evitato il trasferimento delle intere sedi di Aosta, Trieste e Trento nella stessa divi-

sione 2, come sarebbe logico e come già è stato opportunamente fatto da anni per la sede di Bolzano —:

se risulti a che punto sia la necessaria intesa per ciascuna regione o provincia autonoma, come previsto dalla legge e quali siano i suoi contenuti caso per caso nell'ambito del piano e se non si ritenga, comunque, necessario che si acceda alle richieste di trasferire l'intero complesso delle sedi di Aosta, Trieste e Trento alla divisione 2, coerentemente con gli indirizzi del legislatore. (5-08133)

Interrogazione a risposta scritta:

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che è in atto una penalizzazione costante delle tv locali, tant'è che la politica di questo Governo viene definita « ammazzaemittenti »;

che permane viva la legittima protesta della Rea, che raggruppa le radiotelevisioni europee associate;

ormai è chiara la manovra di questo Governo contro la piccola editoria e contro le TV locali, ma non è consentita la violazione dei principi che regalano una democrazia e la libertà —:

se il Governo intenda continuare su questa linea di non libertà, di assalto e di avversione alle emittenti locali, calpestando il principio sancito dall'articolo 21 della Costituzione, in difesa della libertà di informazione locale. (4-31086)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il nuovo Presidente della Commissione antimafia onorevole Giuseppe Lumia

si è incontrato, giovedì 13 luglio 2000, con il procuratore capo della Repubblica di Torino dottor Marcello Maddalena e con il « pool » della Direzione distrettuale antimafia, oltre che con il questore di Torino di recentissima nomina dottor Nicola Cavalieri;

l'onorevole Lumia ha spiegato di essersi recato a Torino per lavorare su due filoni che interessano il capoluogo piemontese: *a)* la presenza della « 'ndrangheta » calabrese con i suoi nuovi collegamenti con la mafia emergente degli albanesi e dei marocchini; *b)* l'insufficienza dell'aggressione giuridica in danno dei patrimoni dei malavitosi;

l'onorevole Lumia ha discusso della applicazione della legge Mancino del 1993 che consente il controllo dei trasferimenti di proprietà di immobili e di esercizi commerciali;

in particolare, durante l'incontro si è parlato dei provvedimenti di confisca dei beni proprietà dei malavitosi annullati dalla « rigorosa giurisprudenza della Corte d'Appello torinese » (cfr. « La Stampa » di venerdì 14 luglio 2000 alla pagina 37);

l'affermazione ha destato serie perplessità ed il convincimento che vi sia un significato critico nelle parole pronunciate;

se la giurisprudenza della Corte d'appello torinese è « rigorosa », in tema di confisca, nulla vi è da eccepire ed anzi appare una valutazione decisamente commendevole, atteso che compito del giudice è quello di applicare la legge, appunto, con rigore;

se, al contrario, l'affermazione suona come una critica (la vicenda del giudice Carnevale insegna), allora è necessario fornire documentazione seria per valutare il lavoro dei giudici —:

se il Governo ritenga che l'affermazione sia lesiva per la magistratura e quali iniziative intenda assumere, ove ritenuto opportuno, per tutelare il prestigio ed il